

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1287

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 maggio 1950 (Stampato n. 991)

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)**

Conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2º, della Costituzione e concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino ed alle disposizioni relative alla minuta vendita di estratti ed essenze per preparare liquori

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 17 maggio 1950*

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

È convertito in legge il decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti per agevolare la distillazione del vino e alle disposizioni relative alla minuta vendita degli estratti ed essenze destinate alla preparazione di liquori.

Decreto legge 18 aprile 1950, n. 142, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere a modificazioni al regime fiscale degli spiriti per favorire la distillazione del vino allo scopo di alleviare la crisi vinicola e di apportare modificazioni alle norme riguardanti la minuta vendita degli estratti ed essenze per preparare liquori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

ART. 1.

Misura dell'imposta.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 32.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1^a categoria.

ART. 2.

Trattamento dello spirito di vino.

Per lo spirito che sia ottenuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dalla distillazione dei vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, e tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, l'abbuono di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è elevato alla misura di lire 4000 per ettanidro.

Resta fermo, in aggiunta all'abbuono di cui sopra e in conformità del terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, l'ulteriore abbuono di lire 500 per ettanidro allo spirito di vino prodotto in fabbriche gestite da società cooperative.

Gli abbuoni di cui sopra si applicano pure all'acquavite di vino già prodotta o che sarà prodotta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o che si trovi o sarà immessa, sempre gravata da imposta, in magazzini di invecchiamento.

Lo spirito ottenuto dalla distillazione di vini guasti, diversi da quelli considerati al primo comma del presente articolo, continuerà a fruire del trattamento fiscale previsto per lo spirito ricavato da altre materie vinose.

Lo spirito, ottenuto da materia prima presentata come vino genuino e non riconosciuta tale dall'Amministrazione finanziaria a norma del disposto col primo comma del presente articolo, è soggetto alla imposta e al diritto erariale stabiliti per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta diverse dai datteri e dall'uva passa.

Qualora poi, dall'analisi all'uopo effettuata dai laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, risultassero aggiunti al vino d'uva analizzato fermentati di materie prime, con la distillazione delle quali si produce spirito di prima categoria, lo spirito ottenuto da tale vino sarà classificato e tassato come spirito di 1^a categoria.

Per gli altri spiriti di 2^a categoria rimangono ferme le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 3.

*Agevolazioni temporanee straordinarie
per lo spirito e l'acquavite di vino.*

Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 settembre 1950, dalla distillazione di vini genuini, di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o lievemente alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, e che venga depositato in magazzini fiduciari dai quali venga estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre un quarto per ognuno dei quattro anni successivi, è accordato un abbuono di imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura del 70 per cento.

Gli anni di giacenza obbligatoria decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello d'introduzione delle singole partite di spirito nei magazzini fiduciari.

Il trattamento del presente articolo può applicarsi, a richiesta del fabbricante, anche all'acquavite di vino che sarà prodotta nel periodo di tempo sopra indicato, e che risponda ai requisiti e alle altre condizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

In nessun caso, neppure con il pagamento dell'intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente articolo possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

ART. 4.

Diritti erariali.

Sugli alcoli di 1^a categoria o considerati tali agli effetti fiscali e sugli alcoli provenienti dalla distillazione delle frutta, è dovuta, oltre l'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

- 1) per gli alcoli di 1^a categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: lire 32.000 per ettanidro;
- 2) per l'alcole di 1^a categoria proveniente dal sorgo: lire 28.000 per ettanidro;
- 3) per l'alcole di 2^a categoria proveniente dalla frutta, esclusi i datteri e l'uva passa: lire 15.000 per ettanidro;
- 4) per l'alcole di 2^a categoria proveniente da datteri e da uva passa: lire 32.000 per ettanidro.

Limitatamente ad un quantitativo annuo di ettanidri 7000 il diritto erariale di lire 32.000 per ettanidro, applicabile, in base al disposto del n. 1) del presente articolo, anche all'alcole ottenuto dalla distillazione della canna gentile, è ridotto a lire 29.000 per ettanidro.

I diritti erariali di cui al presente articolo non si applicano sui cali di giacenza, che non superino l'uno per cento all'anno, degli alcoli gravati d'imposta di fabbricazione in deposito nei magazzini fiduciari.

ART. 5.

*Disciplina fiscale ordinaria dell'acquavite
destinata all'invecchiamento.*

L'acquavite di vino, che si vuole produrre e destinare ai magazzini di invecchiamento, deve essere ottenuta o con la distillazione frazionata o con distillazioni ripetute in modo però da non superare mai i 70 gradi.

Il prodotto finale, da sottoporre ad invecchiamento, deve avere una gradazione compresa fra i 40 ed i 70 gradi. Non è considerata acquavite di vino il prodotto ottenuto a tale gradazione mediante diluizione di spirito di vino di gradazione superiore.

Quando il prodotto è sottoposto a successive operazioni di ridistillazione per affinamento è ammesso l'abbuono dell'imposta di fabbricazione sui cali, fino alla concorrenza dell'1,50 per cento per ogni operazione.

ART. 6.

L'acquavite di vino, per poter essere destinata all'invecchiamento, deve essere prodotta con vini sani di qualsiasi gradazione o con vini che abbiano un'acidità volatile non superiore al doppio di quella ammessa per i vini commestibili; deve essere di buon gusto e deve avere un coefficiente totale di impurezze, riferito a 100 centimetri cubi di alcole anidro, non infe-

riore a 200 milligrammi. Tali caratteristiche dell'acquavite debbono essere accertate dai competenti laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, su analisi di appositi campioni prelevati dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Il distillato, riconosciuto idoneo per l'invecchiamento, deve essere custodito in appositi magazzini assimilati ai doganali ed immesso in recipienti di legno di quercia di qualsiasi capacità senza alcun rivestimento o verniciatura interna od esterna.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari di invecchiamento di cui al precedente comma deve essere prestata una cauzione nella misura del 5 per cento dell'imposta.

ART. 7.

All'acquavite riconosciuta idonea e destinata all'invecchiamento sotto l'osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 5 e 6 è accordato un abbuono sull'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nelle seguenti misure:

18 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo un anno di invecchiamento;

32 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo due anni di invecchiamento;

44 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo tre anni di invecchiamento;

55 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo quattro anni di invecchiamento;

66 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo cinque anni di invecchiamento;

77 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo sei anni di invecchiamento;

88 per cento per le quantità di acquavite che saranno estratte dopo sette anni di invecchiamento.

Oltre il settimo anno di invecchiamento non spetta alcun ulteriore abbuono.

Gli abbuoni di cui sopra si liquidano solamente per gli anni interi maturati.

ART. 8.

Sulle deficienze in alcole anidro, riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini di invecchiamento di cui al precedente articolo 7, non è dovuta alcuna imposta quando esse non superino il 6 per cento al termine del primo anno, il 5 per cento annuo al termine del secondo e del terzo anno, il 4 per cento al termine del quarto anno e il 3 per cento per ognuno degli anni successivi fino al compimento del settimo anno.

Sulla parte della deficienza riscontrata nelle anzidette verificazioni, che superi la percentuale del 6 per cento al termine del primo anno, è dovuta l'imposta ad aliquota intera; su quelle che superino le rispettive percentuali ammesse allo sgravio al termine degli anni successivi è accordato un abbuono dell'imposta nelle misure, rispettivamente, del 18 per cento dopo il secondo anno, del 32 per cento dopo il terzo anno, del 44 per cento dopo il quarto anno, del 55 per cento dopo il quinto anno, del 66 per cento dopo il sesto anno e del 77 per cento dopo il settimo anno.

Le percentuali di cui al primo comma devono essere calcolate per il primo anno sulle quantità introdotte in magazzino e per gli anni successivi sulle quantità riscontrate con inventario al principio di ciascun anno.

ART. 9.

Per ogni estrazione di acquavite di vino dai magazzini di invecchiamento, qualunque sia la sua destinazione, deve essere di volta in volta calcolata la quota parte di calo afferente all'estrazione stessa, tenuto conto del periodo di giacenza della partita [in magazzino, in anni e mesi compiuti.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 10.

Il trattamento fiscale, accordato dai precedenti articoli 7 e 8, è esteso all'acquavite di vino (ex cognac) esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini di invecchiamento impiantati in base alla preesistente legislazione.

ART. 11.

I recipienti contenenti non più di due litri di acquavite potranno, a richiesta dei fabbricanti ed a loro spese, essere muniti, prima della estrazione dallo stabilimento produttore, di contrassegni di Stato attestanti la durata d'invecchiamento del prodotto contenuto.

I tipi, i prezzi e le norme di applicazione riguardanti i contrassegni di Stato di cui al precedente comma saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze.

ART. 12.

L'acquavite di vino invecchiata che ha fruito in tutto o in parte delle agevolazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 8 e che per qualsiasi motivo, anche dopo la estrazione con bolletta di legittimazione, sia sottoposta a rettificazione o ridistillazione per ottenere spirito, è soggetta, per lo spirito ottenuto, alla normale applicazione dell'imposta sugli spiriti, con detrazione della quota parte d'imposta già scontata.

ART. 13.

È vietato denominare acquavite di vino, o semplicemente acquavite o arzente o distillato di vino o brandy o con altri termini stranieri equivalenti in lingua italiana alla denominazione « acquavite di vino », prodotti alcolici di natura diversa dall'acquavite di vino, anche se aventi gusto e aroma simili all'acquavite di vino.

Indipendentemente dal disposto di cui al precedente comma, per i prodotti destinati all'esportazione, il Ministero delle finanze può consentire denominazioni in uso nei Paesi di destinazione.

Trascorso un anno dalla pubblicazione del presente decreto, chiunque immetta in commercio prodotti alcolici in violazione del disposto del presente articolo è punito, indipendentemente dall'applicazione di ogni altra sanzione prevista da altre leggi dello Stato, con la multa da lire 20.000 a lire 100.000.

ART. 14.

I prodotti alcolici diversi dall'acquavite di vino, previsti nel precedente articolo, che trovansi negli esercizi di vendita al minuto, dovranno essere posti in regola con le disposizioni di cui all'articolo medesimo entro il 31 dicembre 1951.

Coloro che, dopo tale data, porranno in minuta vendita o deterranno nei pubblici esercizi di vendita, ovvero nei locali annessi i suindicati prodotti non regolarizzati, saranno puniti con la multa fino a lire 50.000.

ART. 15.

Nelle ipotesi previste nel 3° comma dell'articolo 13 e nel 2° comma dell'articolo 14 è ordinata la confisca dei prodotti posti in commercio o detenuti in violazione dei detti articoli.

ART. 16.

Misura dell'imposta per lo spirito destinato alla produzione di aceto.

Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

1°) per gli spiriti di 1^a categoria per ogni ettanidro lire 8.000;

2°) per gli spiriti di 2^a categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro lire 7.400;

3°) per lo spirito di vino per ogni ettanidro lire 2.000.

Sullo spirito di 1^a categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto è dovuto anche il vigente diritto erariale.

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 17.

Altre agevolazioni fiscali per lo spirito di vino.

Limitatamente allo spirito di vino che sia impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermut e marsala destinati al consumo interno con la osservanza delle condizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato l'abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione, nella misura dell'80 per cento.

ART. 18.

La compra-vendita di vino destinato alla distillazione è esente dall'applicazione dell'imposta sull'entrata.

ART. 19.

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti.

Le misure dell'imposta o sovrimposta di cui all'articolo 1, con gli abbuoni spettanti, si applicano anche agli alcoli gravati di imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto: nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcole, nonché sugli alcoli di provenienza estera esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, in altri magazzini fiduciari di qualsiasi specie o viaggianti con destinazione a questi magazzini, previa detrazione dell'imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

La norma di cui al precedente comma si applica pure ai prodotti fabbricati con spiriti in cauzione d'imposta esistenti alla stessa data in magazzini o depositi fiduciari o viaggianti in cauzione con destinazione a magazzini o depositi fiduciari.

Per le giacenze di cui ai due commi precedenti gli aumenti dei diritti erariali si applicano soltanto per il 50 per cento a quella parte di prodotto che venga immessa in consumo con pagamento d'imposta entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto, e nell'intera misura per i prodotti immessi in consumo successivamente.

ART. 20.

Circolazione e deposito di estratti ed essenze per liquori.

Gli estratti ed essenze, anche se non contenenti alcole, per la preparazione di liquori, destinati alla minuta vendita e confezionati, ciascuno, in dose sufficiente per la preparazione di non più di un litro di liquore, oltre che essere condizionati secondo le norme stabilite dall'articolo 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, devono essere muniti, a spese del fabbricante o dell'importatore, di apposito contrassegno di Stato le cui caratteristiche e prezzo saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze, che stabilirà pure la data di entrata in vigore della presente disposizione non oltre il 31 dicembre 1950.

Gli estratti ed essenze per la preparazione dei liquori, condizionati e muniti di contrassegno di Stato a norma del comma precedente, non sono soggetti ai vincoli della circolazione e del deposito di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che rimangono in vigore per gli stessi prodotti, preparati per la vendita in dosi superiori e non muniti di contrassegno di Stato.

ART. 21.

Dall'entrata in vigore del disposto del precedente articolo 20 negli esercizi per la minuta vendita e nei locali annessi, anche se destinati ad abitazione, gli estratti e le essenze per liquori, anche se non contenenti alcole, non possono trovarsi che in recipienti condizionati e muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Negli stessi esercizi non è consentito di tenere recipienti aperti di estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

ART. 22.

Restano in vigore, in quanto non contrastino con le disposizioni dei precedenti articoli 20 e 21, le altre norme del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, riguardanti gli estratti ed essenze per la preparazione di liquori.

L'esercente la minuta vendita il quale, dopo il termine che sarà fissato col decreto Ministeriale previsto dal precedente articolo 20, detenga estratti ed essenze per liquori in condizioni diverse da quelle prescritte col presente decreto, è punito con un'ammenda di lire 100 per ciascuna dose atta alla preparazione fino ad un litro di liquore, con un minimo di lire 2.000

ART. 23.

I contrassegni da applicare sono consegnati e dati in carico al fabbricante dietro sua richiesta scritta in doppio esemplare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ovvero alla Dogana nel caso di importazione dei prodotti dall'estero, corredata della quietanza di Tesoreria dimostrante il pagamento del relativo prezzo.

Dei due esemplari della richiesta, muniti entrambi dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della indicazione dei contrassegni consegnati, uno viene conservato dall'Ufficio medesimo con dichiarazione di ricevuta della ditta e l'altro viene a questa restituito.

Il movimento dei contrassegni viene tenuto in evidenza dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana con apposita contabilità soggetta a conto giudiziale.

In un registro di carico e scarico, da fornirsi dall'Amministrazione, l'esercente segnerà, dalla parte del carico, i contrassegni ricevuti, allegandovi il secondo esemplare della richiesta fatta all'Ufficio, e dalla parte dello scarico i contrassegni applicati con riferimento alle relative dichiarazioni di lavoro.

I contrassegni risultanti come differenza fra il carico e lo scarico dovranno essere esibiti ad ogni richiesta degli agenti della Finanza.

Per ciascun contrassegno risultato mancante, di cui non sia provata la perdita o la distruzione per causa di forza maggiore, l'esercente è punito con l'ammenda di lire 100.

ART. 24.

Sono abrogati:

gli articoli 11, 12, 14, 15, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 16, l'articolo 17 e l'articolo 19 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito nella legge 6 dicembre 1949, n. 870.

ART. 25.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 18 aprile 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI